



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



RINNOVO, CON MODIFICAZIONI, DELLA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA" (CLASSE L-14 - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI) PER GLI ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (prot. n. 44239 del 23 marzo 2017 – Rep. 868/2017)

TRA

La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri con sede nel viale Salvo D'Acquisto, n. 1 – cap 50127 Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA 80025530488, rappresentata dal Comandante, nella persona del Gen. D. Carlo Cerrina, domiciliato per la sua carica nel viale Salvo D'Acquisto, n. 1- cap 50127 Firenze, avente i poteri per il presente atto,

E

l'Università degli Studi di Firenze con sede in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze - Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480 - nella persona della Magnifica Rettrice e sua rappresentante legale, Prof.ssa Alessandra Petrucci domiciliata per la sua carica in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, avente i poteri per il presente atto e con il concorso della Scuola di Giurisprudenza nella persona del Presidente, Prof.ssa Chiara Cudia, e del Dipartimento di Scienze Giuridiche nella persona della Direttrice, Prof.ssa Irene Stolzi;

VISTO

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni, consentendo loro di collaborare per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l' articolo 8 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, che prevede che le Università possano partecipare alla progettazione e realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi attraverso apposite convenzioni;
- il Libro IV, Titolo III “*Formazione e addestramento*” del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “*Codice dell'ordinamento militare*”;



- che l'art. 23 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- che l'Università di Firenze, con Decreto rettorale n. 1033 del 23 agosto 2022, modificato con i DD.RR. n. 221 del 28 febbraio 2023, n. 1095 del 2 agosto 2024 e n. 409 del 8 aprile 2025, ha adottato il proprio “Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento”, che al Capo IV disciplina i “Contratti ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- che è comune volontà e preminente interesse delle Parti sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci, per attività di insegnamento;
- l'articolo 17, commi 95 e seguenti, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
- il Decreto del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che definisce le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con Decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- il Decreto del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n.1059 “Autovalutazione, Accredитamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013 , n. 47”;
- il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accredитamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 novembre 2005, n. 293 che definisce la classe del corso di Laurea Magistrale in



Giurisprudenza, poi modificato con il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 aprile 2007 e con il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649 relativo alle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023;

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648 concernente “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- la convenzione per l’istituzione, attivazione ed organizzazione del corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” (classe L-14 – Scienze dei servizi giuridici) per gli allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri (prot. n. 44239 del 23 marzo 2017 – Rep. 868/2017), nel seguito del testo “Convenzione”;
- l’intervenuto primo Rinnovo della Convenzione con modificazioni (prot. n. 0092313 del 27 aprile 2023);
- richiamate le premesse alla Convenzione;
- considerata l’opportunità, condivisa dalle Parti, di rinnovare per un ulteriore triennio i contenuti della Convenzione con alcune modifiche, tra l’Università degli Studi di Firenze (nel seguito del testo, “Università”) e la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;

ATTESO CHE

- i due Enti hanno già proficuamente collaborato nel campo della formazione dei Marescialli dell'Arma dei Carabinieri;
- l'Arma dei Carabinieri è interessata a promuovere a tutti i livelli la formazione del proprio personale per renderlo sempre più capace di rispondere alle esigenze di professionalità ed operatività richieste dalle Istituzioni e dalla società, e per tale ragione intende offrire agli allievi marescialli del corso triennale, di seguito denominati allievi Marescialli, una formazione di livello universitario nel settore delle discipline giuridiche ed investigative;



- l'Università degli studi di Firenze nell'adempimento delle proprie finalità istituzionali ritiene di poter corrispondere alle predette esigenze proseguendo in un rapporto di collaborazione pluriennale con l'Arma, dal quale sono derivate qualificanti opportunità nel campo della didattica oltre che un significativo accreditamento tra le istituzioni universitarie;
- in ragione di quanto sopra, accertata la sussistenza dei requisiti minimi di docenza richiesti dalla vigente normativa, l'Università è interessata a mantenere attivo – a partire dall'anno accademico 2026-2027 – a beneficio degli allievi Marescialli e secondo una progettazione didattica concordata tra le Parti, un Corso di laurea triennale in "Scienze giuridiche della sicurezza" nei termini di cui all'articolo 3.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

La Scuola Marescialli e Brigadieri e l'Università (e, per quanto di competenza, la Scuola di Giurisprudenza), nel rispetto delle specifiche finalità, convengono di formalizzare i loro rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito dei settori di comune interesse, secondo le linee di sviluppo indicate negli articoli seguenti.

In applicazione della presente Convenzione, la collaborazione fra le amministrazioni precedentemente indicate è individuata nelle attività relative alla promozione, programmazione, organizzazione, coordinamento ed amministrazione del Corso di Laurea in "*Scienze giuridiche della sicurezza*" (Classe L - 14, Scienze dei Servizi Giuridici).

Le Parti si impegnano a promuovere e a fornire ogni collaborazione necessaria all'attivazione del Corso, nonché alla emanazione di atti amministrativi generali o provvedimenti a tal fine occorrenti.



Art. 2

TITOLARITÀ

La competenza all'istituzione e all'attivazione del Corso di Laurea in argomento – secondo i contenuti formativi e curriculari proposti dalla Scuola di Giurisprudenza e gli obiettivi professionalizzanti determinati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di seguito denominato Comando Generale – è dell'Università, con il supporto organizzativo reso disponibile dalla Scuola Marescialli e Brigadieri.

La didattica è svolta sotto la responsabilità dell'Università che rilascia il titolo. L'articolazione tabellare e le attività didattiche del Corso di Laurea sono quelle previste dal Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Art. 3

CONTENUTI DEL CORSO

L'organizzazione del Corso di Laurea è oggetto di programmazione e di definizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) in aderenza a quanto previsto dal decreto 1648 del Ministero dell'Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023 concernente *"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"*, recepito nel Regolamento didattico dell'Ateneo.

Su tali basi, l'attività didattica del Corso di Laurea comprende non meno di 180 CFU. I contenuti del Corso saranno definiti nell'ordinamento degli studi con l'indicazione delle attività formative (di base, caratterizzanti, affini) nonché, per ciascuna, i Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) di appartenenza individuati per singola disciplina, i contenuti dei programmi, i relativi CFU e le ore di docenza.

Tutte le attività didattiche sono svolte in conformità all'ordinamento universitario tenuto conto delle specifiche esigenze di formazione degli allievi Marescialli e dell'organizzazione degli Istituti militari.

Gli allievi Marescialli che conseguono la Laurea con i contenuti previsti nella presente Convenzione sono ammessi, a seguito di formale iscrizione individuale, al quarto anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (classe di laurea LMG/01) in Giurisprudenza dell'Università di Firenze, con riconoscimento integrale delle



discipline tabellari sostenute e dei relativi CFU acquisiti, ovvero è loro concesso il nulla osta per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Diritto per le sostenibilità e la sicurezza (classe di laurea LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche). In caso di proseguimento degli studi in uno dei due percorsi citati è concessa la riduzione del contributo onnicomprensivo annualmente dovuto per l'iscrizione, nella misura del 30%.

Art. 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Costituisce titolo di ammissione al Corso di laurea in "*Scienze giuridiche della sicurezza*" il superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale per Marescialli o il compimento di altri percorsi formativi interni all'Arma individuati convenzionalmente tra le Parti.

Coloro che, all'atto di ammissione al corso di laurea in "Scienze Giuridiche della Sicurezza" avessero già sostenuto esami universitari del corso di laurea da frequentare o di altri affini, non potranno comunque farli valere ai fini del riconoscimento dei crediti del corso stesso. Tuttavia i suddetti esami potranno essere riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'iscrizione ai corsi di laurea di cui all'articolo 3, comma 4, della presente convenzione.

Gli iscritti al Corso di Laurea sono studenti universitari a tutti gli effetti, pertanto la gestione amministrativa della loro carriera verrà svolta dalla Segreteria Studenti di riferimento. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente in base alle esigenze prospettate dalla Scuola Marescialli e Brigadieri, d'intesa con i competenti Organi Accademici.

Per esigenze funzionali dell'Arma dei Carabinieri ed in relazione alle finalità formative perseguite, l'Università di Firenze, aderendo alle esigenze organizzative e logistiche prospettate dal Comando Generale, è disponibile allo svolgimento delle attività formative e didattiche del Corso – riservato agli allievi Marescialli – presso la sede di Firenze.

Le sessioni di esame per la relazione e discussione delle tesi di laurea si svolgono nei



termini e nella sede concordati tra l'Università e la Scuola Marescialli e Brigadieri.

Art. 5

INSEGNAMENTI E DOCENZE

Gli insegnamenti del Corso di Laurea sono attribuiti ai sensi della normativa universitaria vigente.

L'Università si impegna a:

- a) far svolgere - a favore esclusivamente degli allievi Marescialli frequentatori - dal personale docente a ciò deputato, tutte le attività didattiche relative al Corso di Laurea in *“Scienze giuridiche della sicurezza”*, l'accertamento del profitto nelle discipline oggetto d'insegnamento e l'espletamento della prova finale di laurea nei termini di cui all'articolo 4;
- b) prevedere per gli iscritti un piano di studi con le precisazioni, le specificazioni e le eventuali modifiche che verranno apportate con il consenso delle Parti in sede di Commissione Congiunta di cui all'articolo 7.

Le attività di docenza saranno svolte da professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nonché da professori emeriti ed onorari dell'Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 30 novembre 2010, n. 240. L'offerta didattica è deliberata annualmente secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Università.

In presenza di particolari esigenze didattiche, l'Università si riserva di attribuire insegnamenti ufficiali a docenti di ruolo di altri Atenei, e a studiosi esterni secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Università.

Ove ritenuto più efficace per la formazione degli allievi, l'Università potrà affidare moduli didattici all'interno - e ad integrazione - degli insegnamenti ufficiali, a qualificati esponenti di Istituzioni attive nel settore delle scienze giuridiche o ad accreditati portatori di significative professionalità in tali settori.

La relativa delibera dovrà essere preceduta dal parere favorevole – o dalla proposta preliminare – della Commissione Congiunta di cui all'articolo 7.

Gli insegnamenti riguardanti i moduli e le discipline tecnico-militari, previsti nel



Corso di laurea in *"Scienze giuridiche della sicurezza"*, sono affidati annualmente dalla Commissione Congiunta di cui all'articolo 7, a personale dell'Arma dei Carabinieri o a personale esterno qualificato, su proposta della Scuola Marescialli e Brigadieri.

Nell'eventualità di pubblicazione di bandi per la copertura degli insegnamenti, le Commissioni istruttorie nominate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche o dai Dipartimenti referenti per i settori scientifico disciplinari potranno avere al loro interno un rappresentante dell'Arma appartenente alla Scuola Marescialli e Brigadieri.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, coloro che ne sono investiti a qualsiasi titolo, osservano le disposizioni dell'ordinamento universitario e delle norme al riguardo del Regolamento della Scuola Marescialli e Brigadieri.

Art. 6

COLLABORAZIONI

Le Parti garantiscono l'accesso alle proprie strutture didattiche da parte dei docenti e dei membri della Commissione Congiunta.

L'Università garantisce l'accesso alle proprie strutture didattiche ed ai servizi previsti per gli studenti, da parte degli allievi Marescialli frequentatori del Corso oggetto della Convenzione.

Sono promosse, d'intesa tra le Parti, iniziative di carattere didattico-culturale ed attività di studio, seminariali e di ricerca.

È assicurata l'effettuazione di attività di ricevimento ed assistenza da parte dei docenti e, previ accordi tra la Scuola Marescialli e Brigadieri e l'Università, potranno essere previste adeguate forme di tutorato per guidare i frequentatori durante il loro iter formativo.

Sulla base di specifici accordi conclusi dalla Scuola Marescialli e Brigadieri con uno o più Dipartimenti o Scuole dell'Università degli studi di Firenze, i docenti dell'Università svolgono corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai docenti militari della Scuola Marescialli e Brigadieri. Tali accordi recano anche la disciplina



degli aspetti economici.

Art. 7

COMMISSIONE CONGIUNTA

Per soddisfare efficacemente le esigenze formative previste dalla presente Convenzione, l'organizzazione del Corso è definita per programmi di coordinamento didattico pluriennale, conformi all'ordinamento universitario e deliberati dalla Commissione Congiunta.

La Commissione è composta da:

- a) il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, o un suo delegato;
- b) il Presidente della Scuola di Giurisprudenza dell'Università, o un suo delegato;
- c) il Presidente del Corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza;
- d) il Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri o un suo delegato;
- e) il Direttore dell'Istituto di Studi Professionali della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;
- f) il Capo Ufficio Addestramento e Studi della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;
- g) un rappresentante del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione, convocata e presieduta alternativamente dai membri di cui alle lettere b) e d) del presente articolo, assolve compiti di coordinamento, di configurazione degli obiettivi formativi e di programmazione didattica, oltre ai compiti specificamente attribuiti dalla presente Convenzione.

Art. 8

ONERI FINANZIARI

La Scuola Marescialli e Brigadieri corrisponderà, per ogni anno accademico, i seguenti oneri finanziari:

- a) quota di iscrizione forfettaria e agevolata dell'importo di Euro 667,00 (seicentosessantasette/00) per ogni allievo iscritto al corso di laurea che comprende



la tassa di iscrizione l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, contributo omnnicomprensivo;

- b) l'importo di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni CFU attribuito alle materie oggetto di insegnamento e per ogni "modulo didattico" in cui il corso verrà svolto. Detti oneri sono relativi agli affidamenti e alle supplenze del personale docente a vario titolo coordinati nel triennio dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, nei termini di cui all'articolo 5 della presente Convenzione.

Entrambi gli oneri di cui alle superiori lettere a) e b) e le modalità di pagamento sono quantificati annualmente e formalizzati mediante specifico accordo attuativo che verrà approvato dai competenti organi universitari e della Scuola Marescialli e Brigadieri e - ove previsto - inviato alla registrazione degli organi di controllo. Gli importi in argomento sono corrisposti dal servizio amministrativo individuato dal Comando Generale all'Università degli Studi di Firenze, sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia (avente IBAN IT37E0100004306TU0000011462).

Gli importi di cui alla lett. b) saranno destinati al personale docente sulla base dell'effettivo impegno dispiegato.

L'Università degli Studi di Firenze individua le azioni più opportune per garantire ai corsi impartiti presso la Scuola Marescialli e Brigadieri una didattica di qualità, stanziando le relative risorse.

La Scuola Marescialli e Brigadieri mette a disposizione, senza alcun onere per l'Università:

- i locali e le strutture per lo svolgimento dell'attività didattica nelle sedi sopra indicate o per le attività organizzative di supporto alla stessa, per l'accesso ai quali saranno rispettate misure di sicurezza in vigore per l'ingresso in una struttura militare;
- proprio personale per lo svolgimento di attività amministrative di supporto alla didattica e di collegamento con la Scuola di Giurisprudenza e con la Segreteria Studenti.



Art. 9

ASSICURAZIONE, SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il personale universitario ed i docenti civili impegnati a vario titolo nello svolgimento delle attività indicate nella presente Convenzione sono coperti, a carico dell'Università, da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rimangono in capo all'Università, in quanto individuabile come Datore di Lavoro, gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e in particolare:

- il datore di lavoro della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri invierà al datore di lavoro dell'Università degli Studi di Firenze le necessarie informazioni di preaccesso (misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore, gestione delle emergenze) che dovranno essere inoltrate al personale universitario e ai docenti civili che verranno inviati presso le sedi della Scuola;
- il personale universitario e i docenti civili sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi della Scuola, nonché alle disposizioni del Servizio di prevenzione e protezione.

La struttura ospitante dovrà comunque garantire:

- che i locali in cui verrà svolta l'attività didattica siano rispondenti alle norme vigenti;
- che le eventuali strumentazioni ivi utilizzate siano conformi alle disposizioni in materia;
- la presenza di un adeguato sistema di gestione, segnalazione e protezione in caso di emergenza.

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualsiasi trattamento dei dati personali che si renda necessario per attuare le attività e



adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione della presente convenzione sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Art. 11

OBBLIGHI DELLE PARTI

Per la realizzazione delle finalità della convenzione, chiunque, non appartenente all'Amministrazione della Difesa, accede in luoghi militari, si impegna a sottoscrivere:

- un formale impegno a mantenere l'obbligo di riserbo circa le informazioni militari apprese in ragione della presenza nei citati luoghi;
- una liberatoria che sollevi l'Arma dei Carabinieri da eventuali danni o lesioni accidentali subiti in occasione delle attività ivi svolte.

Art. 12

COMUNICAZIONE E USO DEI MARCHI

Le Parti si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo delle altre Parti, o ad associare il logo o il marchio delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del



proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente:

- ha durata triennale con effetto dall'anno accademico 2026-2027, salvo formale disdetta di una Parte, comunicata all'altra non oltre il 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza;
- è vincolata tra le parti e assume efficacia all'esito del visto da parte dei competenti organi di controllo e, in particolare per l'Arma dei Carabinieri, dalla sua registrazione da parte della Corte dei Conti;
- è soggetta a registrazione in caso di uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico della Scuola Marescialli e Brigadieri, mentre le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione stessa.

Firenze, giugno 2026

**Per l'Università
degli Studi di Firenze**

*la Magnifica Rettore
Prof.ssa Alessandra Petrucci*

**Per la Scuola Marescialli
e Brigadieri dei Carabinieri**

*il Comandante
Gen. D. Carlo Cerrina*

**Per la Scuola di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze**

*il Presidente
Prof.ssa Chiara Cudia*

**Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli Studi di Firenze**

*la Direttrice
Prof.ssa Irene Stolzi*